

COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

VISTO l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;

INVITA

tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio elettorale del Comune e dovranno pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2021.

IL SINDACO

F.to: Sebastiano Antioco Congiu

Estratto della legge 10/04/1951 n. 287

Art. 9-I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;**
- b) buona condotta morale;**
- c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;**
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.**

Art. 10-I giudici popolari delle Corti d'assise d'appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12-Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;**
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;**
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.**